



COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Delibera N. 13 del 02/07/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024
-----------------	---

L'Anno **duemilaventiquattro**, il giorno **due** del mese di **luglio** alle ore **17:12** nella sala Comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta **Pubblica Ordinaria**

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale *Dott. Piccigallo Vittorio* che esegue l'appello nominale.

Eseguito l'appello risultano:

	NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENZA
1	Silvano Moffa	Presidente	Presente
2	Chiara Pizzuti	Consigliere	Presente
3	Cesare Ferretti	Consigliere	Assente
4	Antonella Iannucci	Consigliere	Presente
5	Marco Salvi	Consigliere	Presente
6	Leonardo Ramacci	Consigliere	Presente
7	Maria Cristina Petrelli	Consigliere	Presente
8	Sara Papisidero	Consigliere	Presente
9	Anna Maria Pizzuti	Consigliere	Presente
10	Valentina Bozzi	Consigliere	Presente
11	Valentina Temperini	Consigliere	Presente
12	Bruno Recchia	Consigliere	Presente
13	Emanuela Vari	Consigliere	Assente

On. Silvano Moffa, nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Scrutatori: Temperini, Ramacci

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la determinazione n. 2/DRIF72021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento triennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999, occorre approvare un Piano Finanziario con una relazione tecnica attraverso la quale vengano individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni:

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla l. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Preso atto che il D.L. n. 39/2024, convertito dalla Legge n. 67/2024 ha previsto il differimento al 30 giugno 2024 il termine (fissato al 30 aprile 2024 dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021) entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Preso altresì atto che con emendamento al cd "decreto coesione" (decreto legge 7 maggio 2024, n. 60) approvato dalla Commissione Bilancio il termine per l'approvazione del PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024;

Visto l'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Verificato che il metodo MTR-2, prevede "il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF";

Considerato che con deliberazione del C.C. n. 43 del 28 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna è stato approvato secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025;

Atteso che il costo totale da finanziare mediante tariffa per l'anno 2024 è pari ad euro **2.463.841,00** come risultante dal PEF 2024-2025;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza delle predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente e che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti..."

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico-Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 " Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020 le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana";

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";*

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa, b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici ka e kb (relativa alle utenze domestiche) e kc e kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa determinata sulla base dei criteri disciplinanti il metodo normalizzato, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato A) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Rappresentato che le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013) e che in ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre;

Richiamata la circolare MEF N.2/DF "Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti";

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/06/2021;

Atteso che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Considerata l'evoluzione normativa intervenuta in ambito ambientale di cui al D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto opportuno per il solo anno 2024 determinare la riscossione della TARI in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 10/08/2024
- seconda rata: 30/09/2024
- terza rata: 31/10/2024
- quarta rata: 20/12/2024

Ritenuto pertanto

- di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare le scadenze per la riscossione della TARI 2024 come sopra indicato;

Ritenuto di provvedere in merito

PROPONE

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) Anno 2024, di cui all'Allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrale e sostanziale;
2. di riconoscere che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, così come risultanti dal Piano Finanziario 2024-2025 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale approvato in data odierna n. 12;
3. di specificare che alla TARI deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
4. di stabilire per il solo anno 2024 che la riscossione della TARI avverrà in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
 - prima rata: 10/08/2024
 - seconda rata: 30/09/2024
 - terza rata: 31/10/2024
 - quarta rata: 20/12/2024
5. di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
6. di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267, del 18/08/2000;

CON votazione come sotto riportata:

FAVOREVOLI 8 CONTRARI 3 (Bozzi, Temperini, Recchia)

DELIBERA

Per le premesse ivi riportate

- Di approvare le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) Anno 2024, di cui all'Allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrale e sostanziale;
- Di riconoscere che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, così come risultanti dal Piano Finanziario 2024-2025 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna con il n. 12;
- Di specificare che alla TARI deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. N. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- Di stabilire per il solo anno 2024 che la riscossione della TARI avverrà in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
 - Prima rata: 10/08/2024
 - Seconda rata: 30/09/2024
 - Terza rata: 31/10/2024

- Quarta rata: 20/12/2024

• Di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente

II CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

Visto l' art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
con voti FAVOREVOLI 8 CONTRARI 3 (Bozzi, Temperini, Recchia)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

ALLEGATO "A"

COMUNE DI SEGNI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Revisore dei Conti

Verbale n.12 del 26.06.2024

Oggetto

Parere del Revisore sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale – Area Economico, Finanziaria e servizi al cittadino - n. 17 del 26/06/2024: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

Il sottoscritto Dott. Antonio Marcelli, Revisore Unico del Comune di Segni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.2023,

premesse

che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

richiamati

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- l'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....»

- il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, con cui è stato differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali;

• visto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) predisposto dagli Uffici Comunali e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

• vista la proposta di Delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto "Determinazione

tariffe Tassa Rifiuti (TARI) . Anno 2024” con cui si propone:

- di determinare per l'anno 2024 le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” anno 2023 contenute nell'allegato A);

• Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di Delibera avente ad oggetto “Determinazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2024.

Segni, 26.06.2024

Il Revisore
F.to digitalmente
(Dott. Antonio Marcelli)

Comune di Segni - Protocollo (E) n.0010000/2024 del 27-06-2024



COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N° 17 DEL 26/06/2024

UO: Area Economico, Finanziaria e servizi al cittadino
**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data	Esito	Motivo
27/06/2024	Favorevole	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott ssa Stefania Quadrini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Segni ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SEGNI
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale
N° 17 DEL 26/06/2024

UO: Area Economico, Finanziaria e servizi al cittadino

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c.1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data	Esito	Motivo
26/06/2024	Favorevole	

IL RESPONSABILE
Stefania Quadrini

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott ssa Stefania Quadrini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Segni ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

II SINDACO
On. Silvano Moffa

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Piccigallo



SILVANO
MOFFA
09.07.2024
13:14:48
UTC

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Piccigallo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Piccigallo

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Piccigallo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Segni ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Delibere di Consiglio - 2024/13

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 1147 del Reg. Albo Pretorio

Si certifica, che il presente atto viene affisso all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 09/07/2024 al 24/07/2024.

COMUNE DI SEGNI (RM)

Data 09/07/2024

L' INCARICATO

Piccigallo Vittorio

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Piccigallo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Segni ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.